

VERBALE DI ACCORDO

Il giotno 6 Aprile 1970,

t r a

la DITTA MOREN, rappresentata dal Sig. SERGIO MONTANARI, assistito dal SIG. PIETRO MAZZACANI DELL'A.P.I. di Modena,

la FILTEA-CGIL - rappresentata dal Sig. FERRARESI IVO e SELMI WILLIAM

la FILTA -CISL - rappresentata dal Sig. EUGENIO RONCHETTI, si è stipulato il seguente accordo:

- 1) L'Azienda, a decorrere dal 1° Marzo 1970, corrisponderà a tutti i dipendenti una indennità di mancato cottimo nella misura del 14% della paga base.
- 2) Il premio di produzione in atto di L. 20 orarie, verrà elevato per tutti i dipendenti a L. 35 orarie, a decorrere dal 1° Luglio 1970. Per i dipendenti retribuiti in misura fissa (Imiegati e Intermedi), il premio di produzione orario, di cui sopra, verrà ~~calcolato~~ <sup>calcolato</sup> in base a 176 ore mensili. I miglioramenti retributivi di cui al punto 1) e 2) verranno computati su tutti gli Istituti Contrattuali e di Legge.
- 3) Tutti i dipendenti operai, apprendisti, intermedi, usufruiranno nella mattinata di una pausa retribuita di 15 Minuti.
- 4) A tutti gli operai residenti fuori dal comune di Modena, saranno rimoborsate le spese di trasporto, calcolate sulla ~~paga~~ <sup>paga</sup> base del costo dei normali servizi pubblici (ferrovia o autolinee) siano essi usati o no, ferme restando le condizioni di miglior favore.
- 5) Al personale, operaio, esclusi gli apprendisti, in caso di malattia che superi i 15 giorni di calendario, verranno pagati per interso 3 giorni di carenza. Verrà altresì, a partire dal 16° giorno, corrisposta una integrazione malattia pari al 20% della retribuzione giornaliera.
- 7) Nel mese di settembre 1970 le parti si incontreranno per esaminare le possibilità di ripartire l'orario di lavoro su 5 (cinque) giorni (dal Lunedì al Venerdì).
- 8) L'Azienda si impegna ad effettuare la trattenuta della quota di servizio a carico di tutti i dipendenti secondo le modalità da stabilirsi.
- 9) Gli scaglioni previsti dal CCNL verranno maggiorati di 2 giorni.
- 10) Gli apprendisti inseriti nelle "catene di lavorazione e nella produzione in serie" verranno qualificati operai in base a quanto dipseto dalla Legge n. 264 del 2.4.1968.
- 11) Le qualifiche del personale (operaia apprendisti) inizieranno dalla 4<sup>a</sup> categoria ed oltre.  
Per i nuovi assunti non qualificati, l'azienda, l'Azienda li può inquadrare nella 5<sup>a</sup> Categoria per una durata massima di gg. 30 oltre il periodo di prova.

./.

- 12) L'Azienda riconosce le Sezioni Sindacali Aziendali i cui membri hanno il compito di trattare con la Direzione tutti gli aspetti della contrattazione aziendale loro demandati dai Sindacati Provinciali.  
Ai componenti la Sezione Sindacale Aziendale vengono estese le norme di tutela previste dall'accordo interconfederale sulle Commissioni Interne.
- 13) A richiesta della Sezione Sindacale Aziendale, la Direzione si impegna ad esaminare con la stessa tutti i problemi inerenti e la sicurezza del lavoro. Qualora in conseguenza di detto esame si addivenisse nella determinazione di effettuare visite o sopralluoghi tecnici, la Sezione Sindacale Aziendale avrà facoltà di affiancare al medico scelto dalla Azienda un medico di propria fiducia il cui nominativo verrà comunicato preventivamente alla Direzione.  
La Direzione aziendale prenderà gli eventuali provvedimenti suggeriti dalle risultanze tecniche.
- 14) La Direzione riconosce ai propri dipendenti la facoltà di riunirsi in assemblea nell'azienda, con pagamento di 4 ore annue o con la partecipazione alle assemblee anche dei dirigenti sindacali esterni.

Il presente accordo decorre dal 1° Marzo 1970 e resterà in vigore finchè non verrà sostituito da un altro accordo aziendale.

Restano in atto in ogni caso le eventuali condizioni di miglior favore.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Seguono le firme)

Archivio Storico Cisl Emilia-Centro  
Portale della contrattazione

